

Comune di Cortale

Provincia di Catanzaro

UFFICIO di POLIZIA MUNICIPALE

Via F. Turati, 18 – CAP 88020 - ☎ 0968/76.018-76.937 - Fax 0968/75.58.05
Partita IVA 00297780793

Ordinanza n. 50

Cortale, 10.07.2024

Oggetto: Provvedimenti a favore delle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Contrassegno speciale di circolazione ed aree di sosta riservata e gratuita, rilasciato a OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS, via OMISSIS.

IL SINDACO

- Visto l'art. 27 della legge 30.03.1971, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.P.R. 27.04.1978 n. 384, contenete le norme di attuazione dell'art. 27 della legge 30.03.1971 n. 118, a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di "barriere architettoniche" e trasporti pubblici;
- Vista la richiesta tendente ad ottenere il rilascio del "Contrassegno Invalidi per la sosta", presentata dall'interessato in data 10.07.2024, prot. n. 3189, nonché il certificato di accertamento dell'invalidità civile, rilasciato dal CMI di Lamezia Terme (CZ) in data 06.09.2023, ai sensi della Legge n. 102 del 03.08.2009, art. 20 con il quale si accertava l'invalidità civile, a carattere permanente, del Sig.OMISSIS, sopra generalizzato, ai sensi dell'art. 188 del vigente Codice della Strada (D.Lgv. 30.04.1992 n. 285);
- Visti gli artt. 3-4-5-6- del D.P.R. 27.04.1978, n. 384;
- Visto l'art. 28 della Legge 05.02.1992;
- Ritenuto opportuno di provvedere ad attenuare i disagi delle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte;
- Visto il D.M. – LL.PP. 08.06.1979, n. 1176 relativo all'approvazione del contrassegno da rilasciare agli aventi diritto da parte dei Comuni, in applicazione del D.P.R. 27.04.1978, n. 384, per la durata di cinque anni, e valevole per tutto il territorio nazionale come dettato dalla Circolare del Ministero Lavori Pubblici del 07.03.1980, n. 310;
- Vista la Circolare del Ministero Lavori Pubblici del 13.06.1983n n. 1030 e successive direttive inerenti la facilitazione per la circolazione dei veicoli a servizio delle persone invalide;
- Avute presenti le esigenze della circolazione e le caratteristiche strutturali delle strade;
- Visti gli art. 5-6-7-8- del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada), nonché l'art. 188 del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 381 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
- Visto il DPR 30 luglio 2012, n. 151 - "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide";
- Viste le direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico del Ministero Lavori Pubblici del 24.06.1995;
- Vista la deliberazione di G.C. del 02.02.2000, n. 5;
- Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

ORDINA

il rilascio del contrassegno allegato alla presente Ordinanza, il cui prototipo è stato approvato con D.P.R. dell'08.06.1979, n.1176, in applicazione del D.P.R. 27.04.1978, n. 384, ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R.:

- 1) alle persone, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte, titolari di speciale patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;
- 2) alle persone invalide che non sono in possesso della patente di guida di cui al precedente punto 1, a condizione che gli interessati allegino alla domanda un certificato medico rilasciato dall'ufficiale medico-legale dell' Azienda Sanitaria Provinciale locale che dichiari espressamente che l'interessato, per la limitazione permanente, è impossibilitato a fruire dei mezzi di trasporto pubblico, a causa della capacità di deambulazione sensibilmente ridotte;
- 3) alle persone detentrici del "**Contrassegno Speciale**", di cui al precedente punto 1, è consentito circolare e sostare con il veicolo da essi utilizzato, in tutto il territorio nazionale, comprese le zone con particolari discipline limitative, subordinatamente all'osservanza di particolare prudenza e cautela. La circolazione e la sosta sono in ogni caso vietate sui "**percorsi preferenziali riservati ai veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo**", nelle zone di preselezione, sugli attraversamenti pedonali e negli spazi riservati alla fermata bus. La sosta è inoltre vietata nei luoghi ove essa si configuri come grave intralcio o pericolo per la circolazione.

IL "**Contrassegno Speciale**" deve essere esposto sul parabrezza del veicolo adibito al servizio dell'avente diritto in maniera ben visibile dall'esterno;

La utilizzazione non corretta del contrassegno da parte di persone non aventi diritto, qualora il veicolo non risulti al diretto servizio della persona invalida, può comportare la temporanea sospensione del contrassegno stesso;

L'ordinanza entra in vigore a partire dal 10.07.2024 (**mercoledì**) e ha scadenza **quinquennale**.

L' Ufficio di Polizia Locale, che ha redatto la presente Ordinanza, è incaricato di renderla pubblica;

Gli Agenti della Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di farla osservare e possono direttamente rimuovere i veicoli parcheggiati illegalmente in corrispondenza dei posti riservati al parcheggio invalidi, configurandosi nella fattispecie l'ipotesi dell'intralcio e del pericolo.

IL SINDACO

F.to **Dott. Agr. Francesco Scalfaro**